

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – ROMA – SEZ. IV TER – RG. N. 8997/2025 – U.P. 16.12.2025**

MOTIVI AGGIUNTI

Per dott. **Giovanni Luca Orlando C.F. RLNGNN86B12F839B**, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce su foglio separato, dall'avv. Maria Laura Laudadio (PEC: marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it – C.F. LDDMLR61C62B180L) e dall'avv. Paola Ammendola (PEC: paola.ammendola@pecavvocatinola.it – C.F. MMNPLA80S55F839K) con i quali elett.te domicilia Napoli alla via Francesco Caracciolo, n. 15, nonché con domicilio digitale sui seguenti indirizzi pec: marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it e paola.ammendola@pecavvocatinola.it.

CONTRO

**La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del
Legale rapp.te p.t.**

**LA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE presso la
P.D.C.M. in persona del responsabile p.t.**

**IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – MINISTRO PER
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE presso la P.D.C.M in persona del
responsabile p.t.**

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

Con i presenti motivi aggiunti:

- Del decreto direttoriale n. 1408 del 21.10.2025 del Ministero della Cultura, Dipartimento per l'Amministrazione Generale, Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II, con il quale è disposta l'assunzione nei ruoli del personale dirigenziale del Dicastero, tra gli altri, del dott. Giovanni Luca Orlando, quale dirigente di seconda fascia;

- Della graduatoria del 7 marzo 2025, decreto n. 40, mai pubblicata né depositata agli atti dall'Amministrazione, dei vincitori dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso-concorso, decreto richiamato nelle premesse dell'atto impugnato ma pubblicato dall'Amministrazione;

- di ogni altro di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: i) la nota DFP 0062720 del 29.08.2025; ii) la nota DFP 0021679 del 20.03.2025 richiamate nel decreto n. 1408 del 21.10.2025.

Con il ricorso introduttivo:

- Della graduatoria approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, in data 28.07.2025 e pubblicata sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 31.07.2025 relativa al concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al IX corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022 in parte qua richiama *“la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l'elenco dei vincitori del concorso e dell'indicazione dell'amministrazione assegnata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”*;

- di ogni altro di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: i) il Decreto n. 132/2025 del 16.07.2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione con il quale è stata adottata la graduatoria dell'esame finale del IX corso concorso per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali; ii) tutti i verbali della Commissione d'esame; iii) della nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-

0021072 del 19 marzo 2025; iv) del Regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del corso-concorso approvato con decreto 126 del 09.07.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione; v) del decreto della Presidente della SNA del 19 giugno 2024, n. 113, con il quale è stato approvato il progetto didattico di massima del IX corso-concorso articolato in una fase di formazione generale e in una fase di formazione specialistica mai pubblicato dalla P.A. e, pertanto, di contenuti ignoti.

FATTO

Si riportano i fatti di causa così come dedotti nel ricorso introduttivo.

Con Bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici (doc. n. 3) .

L'intera procedura concorsuale è scandita dal D.P.R. n. 272 del 24.09.2004 e contempla le seguenti fasi:

- 1) ammissione al corso selettivo di formazione dirigenziale, previo superamento di concorso pubblico; il concorso si intende superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 70/100;
- 2) fase di svolgimento della formazione generale del corso – concorso, della durata di 8 mesi, cui è connessa la valutazione continua del candidato;
- 3) esame conclusivo della fase di formazione generale cui accedono gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento; superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente di in concorso (art 13 D.P.R. 272/2004);

- 4) Gli allievi che superano l'esame finale della formazione generale devono indicare le preferenze tra le amministrazioni destinatarie del reclutamento, inviandole, nello specchio temporale assegnato dalla PCDM, telematicamente;
- 5) svolgimento del periodo di formazione specialistica, della durata di 4 mesi, presso le amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito (art. 14 DPR 272/2004);
- 6) Esame finale a conclusione del periodo di formazione specialistica; superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno 80/100.

L'art. 15 del DPR 272/2004 dispone che la graduatoria dei vincitori sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica provveda all'assegnazione dei vincitori alle **amministrazioni di destinazione**.

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico inoltrando rituale domanda di partecipazione (doc. 4).

Con decreto della Presidente della SNA del 19 giugno 2024, n. 113, è stato approvato il progetto didattico di massima del IX corso-concorso articolato in una fase di formazione generale e in una fase di formazione specialistica, mai pubblicato dalla P.A.

Con decreto della Presidente della SNA del 28 giugno 2024, n. 121, è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione al IX corso-concorso; il ricorrente è risultato vincitore ed è stato ammesso a partecipare alla fase di formazione generale.

Con decreto della Presidente della SNA del 9 luglio 2024, n. 126, è stato approvato il Regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del IX corso-concorso, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 272/2004 (doc.5).

Con decreto della Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40 è stata approvata la graduatoria dei vincitori dell'esame conclusivo della fase di

formazione generale del IX corso-concorso, decreto richiamato nelle premesse dell'atto impugnato ma mai pubblicato dall'Amministrazione.

Il dott. Giovanni Luca Orlando ha superato la fase di formazione generale, ed è stato inserito in graduatoria con punteggio 92 e, in data 14.03.2025, ha inoltrato l'indicazione delle preferenze (doc. 6 e 13).

Si precisa sin d'ora che l'ordine delle preferenze espresso dal ricorrente è stato determinato dal posizionamento in graduatoria, rispetto al numero dei posti disponibili presso ogni amministrazione, così come indicati negli elenchi pubblicati.

In particolare, nonostante il dott. Orlando avesse preferito in assoluto svolgere la formazione specialistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, consapevole che con la votazione conseguita non sarebbe riuscito ad accedere presso tale amministrazione, molto ambita dai candidati, ha inserito nella prima preferenza il Ministero della Cultura e nella seconda preferenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con nota prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio è stato pubblicato l'elenco dei vincitori del concorso e l'indicazione dell'amministrazione assegnata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.P.R. n. 272/2004 (doc. 7).

Il ricorrente è stato assegnato al Ministero della Cultura, dove ha svolto il periodo di formazione specialistica.

Con decreto della Presidente della SNA del 4 giugno 2025, n. 101, sono state definite le modalità di svolgimento dell'esame finale a conclusione del periodo di formazione specialistica del IX corso-concorso per la formazione dirigenziale (doc. 8).

Con decreto della Presidente della SNA del 17 giugno 2025, n. 110, è stato approvato l'elenco degli ammessi all'esame finale a conclusione del periodo di formazione specialistica; il ricorrente è stato ammesso all'esame finale.

Con decreto della Presidente della SNA del 16 luglio 2025, n. 132, è stata riportata la graduatoria dei vincitori del IX corso-concorso, con specifica indicazione *“La graduatoria di cui all’articolo 1 è trasmessa al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell’approvazione”* (doc. 9).

Il dott. Orlando si è collocato alla posizione n. 34 con punti 94.

Il ricorrente, dunque, ha conseguito una posizione migliore rispetto alla graduazione stilata a seguito della conclusione della formazione generale, posizione che, allo stato, attribuisce al dott. Orlando la concreta possibilità di poter essere assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero presso altre Amministrazioni, non indicate come prima preferenza a conclusione della fase di formazione generale, a causa della posizione deteriore conseguita dal ricorrente nella graduatoria degli ammessi alla fase specialistica.

Il D.P.R. n. 272/2004, così come il Regolamento approvato con decreto n. 126/2024, non chiariscono le modalità di assegnazione dei vincitori alle Amministrazioni destinatarie, pertanto, alla luce del vuoto normativo e invocando il principio di meritocrazia, con atto di significazione inviato a mezzo pec in data 17.07.2025, il ricorrente ha significato *“All’Amministrazione in epigrafe la necessità, all’esito dell’approvazione della graduatoria finale del IX corso-concorso per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, di consentire agli allievi utilmente collocati in graduatoria di formulare il nuovo ordine di preferenza delle amministrazioni destinatarie delle assunzioni e tanto prima della assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione e pertanto formula”*, formulando contestuale istanza *“Di assegnazione di un termine entro il quale potere indicare le preferenze ai fini dell’assunzione, alla luce del collocamento nella graduatoria di merito approvata con decreto 132 del 16.07.2025”* (cfr. doc. 10, 11, 12).

L’atto di significazione ed istanza non sortiva alcun riscontro e, in data 28.07.2025, con decreto del 28.07.2025, pubblicato in data 31.07.2025, è stata

approvata la graduatoria dei vincitori del IX corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di n. 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, che conferma la posizione del ricorrente al numero 34 con punti 92.

Si legge nelle premesse del decreto “*VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l’elenco dei vincitori del concorso e dell’indicazione dell’amministrazione assegnata ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”.*

Il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio avverso gli atti della procedura concorsuale, in parte qua l’Amministrazione, senza tenere conto della graduatoria finale del concorso, decide di procedere alle assegnazioni alle Amministrazioni alle quali i candidati, allora allievi, erano stati già assegnati per la fase della formazione specifica, omettendo, dunque, di consentire ai candidati vincitori di riformulare le preferenze alla luce della posizione nella graduatoria finale.

Il ricorso, è stato assegnato alla Sezione IV Ter che, con decreto presidenziale n. 3238/2025, pubblicato in data 18.09.2025, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale della SNA del ricorso proposto dal dott. Giovanni Luca Orlando e fissato l’udienza pubblica per il 16.12.2025.

In ottemperanza a tale ordinanza sono stati tempestivamente adempiuti tutti gli oneri indicati nel decreto, come comprovato dalla documentazione depositata in data 1.10.2025.

*** **

Nelle more della definizione del giudizio, con decreto direttoriale n. 1408 del 21.10.2025, reso noto in data 14.11.2025, il Ministero della Cultura, Dipartimento per l’Amministrazione Generale Direzione Generale Risorse

Umane e Organizzazione Servizio II, ha disposto l'assunzione nei ruoli del personale dirigenziale del Dicastero, tra gli altri, del dott. Giovani Luca Orlando, quale dirigente di seconda fascia.

L'assegnazione conferma quanto dedotto nel ricorso, ovvero che l'Amministrazione non ha tenuto in alcun conto la graduatoria finale approvata il 28.07.2025 né, dunque, il punteggio attribuito al candidato all'esito della nuova prova d'esame, ed ha, di contro, meramente riformulato le assegnazioni, così come formulate con la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025, Impugnata con il ricorso introduttivo.

Avverso il Decreto n. 1408 del 21.10.2025 del Ministero della Cultura si propongono motivi aggiunti al ricorso rg. n. 8997/2025 affidati ai seguenti

MOTIVI

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28 E 35 D.LGS. N. 165/2001 SS.MM.II.- VIOLAZIONE ART. 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 272/2004 SS.MM.II , ART. 5 D.P.R. 70/2013 – VIOLAZIONE D.P.R. 487/1994 - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ – VIOLAZIONE DEL CRITERIO MERITOCRATICO E DI RISPETTO DELL'ORDINE DI GRADUATORIA – ILLOGICITA'MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINICPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con il decreto oggetto del presente gravame, il Ministero della Cultura dispone l'assunzione nei ruoli del personale dirigenziale di seconda fascia del Ministero della cultura di 7 candidati vincitori, tra i quali il ricorrente, utilmente collocati nella graduatoria finale di merito del IX corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di n. 294 dirigenti nelle amministrazioni statali.

Nel decreto è richiamato l'articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 272 del 2004, a norma del quale gli allievi che superano l'esame conclusivo della fase di formazione generale *“vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi”*.

Il provvedimento richiama altresì la nota DFP-0021679-P del 20.03.2025, di contenuti sconosciuti perché mai pubblicata, mediante la quale, come si legge nel decreto 1408/2025, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel far seguito al decreto presidenziale n. 40/2025 con il quale è stata resa nota la graduatoria dell'esame conclusivo della fase di formazione generale, ha comunicato i nominativi degli allievi assegnati al Ministero della Cultura, secondo l'ordine di graduatoria.

E' richiamata, ancora, nel corpo del provvedimento la nota DFP-0062720-P del 29 agosto 2025, anch'essa di contenuti ignoti, mediante la quale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2025, recante approvazione della graduatoria dei vincitori del IX corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di n. 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, come risultante dal decreto della Presidente della SNA del 16 luglio 2025, n. 132.

Si legge nel *“RITENUTO”* del provvedimento impugnato che il dovere dell'Amministrazione *“in esito all'approvazione della graduatoria finale di merito dei vincitori del IX Corsoconcorso, di dover procedere, alla luce delle autorizzazioni conseguite (risorse finanziarie asseverate ex DPCM 11.05.2023, art.7 - tabella 9 allegata al decreto presidenziale), all'assunzione di n. 7 (sette) candidati vincitori del IX Corso-concorso SNA assegnati al Ministero della cultura con nota DFP-0021679-P del 20.03.2025, nei ruoli del personale dirigenziale di seconda fascia di questo Ministero”*.

Ancora una volta, dunque, l'Amministrazione dimostra in non tenere in alcuna considerazione la graduatoria finale approvata nel luglio 2025, all'esito della prova concorsuale conclusiva e, dunque, la posizione in graduatoria di ciascun candidato e il relativo punteggio, operando una mera "conferma" dell'assegnazione già disposta nella fase endoconcorsuale con la nota DFP prot. n. 21072 del 19.03.2025.

Tanto emerge, altresì, dalla constatazione che il Ministero della Cultura, nel decreto gravato, individua i candidati secondo l'ordine di merito conseguito nella graduatoria di marzo 2025 e non già, e il dato è emblematico della volontà dell'Amministrazione di glissare sull'esistenza della graduatoria finale di merito del concorso approvata in data 28.07.2025, seguendo l'ordine di inserimento nella graduatoria finale del concorso.

Il dott. Orlando, che nella graduatoria finale di merito è collocato al posto 34, nell'ordine indicato nel decreto gravato è individuato alla n. 49 che è quella di cui alla graduatoria approvata con decreto n. 40 del 7.03.2025.

Ancora una volta, l'Amministrazione ha violato il principio meritocratico e l'obbligo di rispetto della graduatoria di merito conclusiva del concorso.

Illegittimo è il richiamo alla posizione rivestita dai candidati – allievi, nella graduatoria del 7.03.2025; illegittima la scelta di operare una mera ed acritica conferma delle assegnazioni già operate nel marzo 2025, anziché procedere ad una nuova formulazione delle preferenze alla luce della posizione consolidata dal candidato nella graduatoria finale.

La procedura concorsuale, lo si ripete, si è esaurita con l'approvazione della graduatoria finale pubblicata il 31.07.2025 ed è a questa ultima graduatoria, diversa da quella approvata a seguito della fase di formazione generale, che l'Amministrazione è vincolata nella fase della assegnazione delle amministrazioni di destinazione, nel senso di garantire l'ordine di preferenza di cui è portatore ciascuna candidato in ordine di collocazione in graduatoria.

Per tutto quanto precede, si riverberano sul provvedimento impugnato i medesimi vizi spiegati nel ricorso introduttivo e che qui si ripropongono a titolo di

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28 E 35 D.LGS. N. 165/2001 SS.MM.II.- VIOLAZIONE ART. 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 272/2004 SS.MM.II , ART. 5 D.P.R. 70/2013 – VIOLAZIONE D.P.R. 487/1994 - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ – VIOLAZIONE DEL CRITERIO MERITOCRATICO E DI RISPETTO DELL'ORDINE DI GRADUATORIA – ILLOGICITA'MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come già precisato nelle premesse, la procedura concorsuale che occupa è scandita dal D.P.R. n. 272/2004, come modificato dal D.P.R. n. 70/2013, che, con riferimento alla fase della formazione generale e sino all'esame finale, prevede quanto segue: “**Articolo 12** - *Modalità di svolgimento dei corsi; 1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale*”

“**Articolo 13** - *Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale: 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame*

conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso”.

*“**Articolo 14** - **Formazione specialistica**: 1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.*

2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento”.

*“**Articolo 15** - **Graduatoria finale del corso-concorso**: 1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione”.

La normativa, dunque, prevede che, superata la fase di formazione generale, ogni candidato, ai fini di accedere alla fase di formazione specialistica, declini le proprie preferenze “secondo l'ordine della graduatoria di merito”.

Pertanto, la scelta delle preferenze **è operata dai candidati alla luce della posizione detenuta in quella specifica graduatoria**; è rispetto a tale specifica posizione che ogni candidato formula le proprie valutazioni in merito alle

probabilità di assegnazione alla luce dei posti disponibili presso ciascuna amministrazione, del numero dei candidati inseriti in graduatoria e della posizione nella stessa rivestita.

Superata la fase della formazione specialistica, la normativa prevede espressamente solo lo svolgimento di un esame finale e la formazione di una **graduatoria finale**, diversa e nuova rispetto alla graduatoria stilata alla conclusione della fase di formazione generale, stabilendo, al comma 2 dell'art. 15 che *“La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione”*.

Orbene, alcuna indicazione è fornita dal Legislatore, né tampoco nel regolamento di cui al decreto n. 126 del 2024, in merito alla individuazione delle amministrazioni di destinazione cui assegnare ciascun candidato.

All'esito della redazione della graduatoria finale, non è espressamente previsto dalla normativa che i candidati formulino le preferenze secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Tuttavia il silenzio normativo, alla luce delle disposizioni degli art. 28 e 35 del D.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3, 4, 34 e 97 della Costituzione, rendono doveroso, in virtù del principio meritocratico e di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, che i candidati definitivamente collocatisi nella graduatoria finale di merito siano invitati a formulare le preferenze così che l'assegnazione definitiva sia svolta secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Nulla disciplina il Bando di concorso ed il decreto della Presidente della SNA del 9 luglio 2024, n. 126, con il quale è stato approvato il regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del IX corso-concorso, in punto di modalità di individuazione delle amministrazioni destinatarie dell'assunzione da **assegnare a ciascun candidato utilmente collocatosi nella graduatoria finale**.

E' affermato dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa che *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 161).

Ogni diversa determinazione, anche nel senso indicato nel provvedimento impugnato, dove si adombra l'assegnazione dei candidati alle stesse amministrazioni assegnatarie nella fase di formazione specialistica, ovvero l'utilizzo dell'ordine di preferenze stilato dai candidati in virtù del posizionamento in diversa e cangiata graduatoria, è illegittimo ed illogico.

Il criterio di assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale; afferma il Consiglio di Stato *“L'assegnazione delle sedi di servizio in favore dei vincitori di concorsi pubblici deve avvenire nel rispetto della graduatoria in cui è culminato l'iter procedimentale”* (Cfr. C.d.S. n. 5632/2019).

La procedura concorsuale si è esaurita con l'approvazione della graduatoria finale pubblicata il 31.07.2025 ed è a questa ultima graduatoria, lo si ripete diversa da quella approvata a seguito della fase di formazione generale, che l'Amministrazione è vincolata nella fase della assegnazione delle amministrazioni di destinazione, nel senso di garantire l'ordine di preferenza di cui è portatore ciascuna candidato in ordine di collocazione in graduatoria.

Assolutamente illegittima è la commistione operata dalla Amministrazione tra la graduatoria approvata a seguito della conclusione della formazione generale e la graduatoria finale approvata a conclusione assoluta dell'intera procedura concorsuale all'esito dell'esame finale svolto al termine della formazione specialistica.

La graduatoria finale del corso – concorso, come previsto dal DPR 272/2004, è quella formulata all’esito dell’esame finale svolto a conclusione della formazione specialistica.

Tale esame finale non si riduce ad una mera formalità, bensì trattasi di una vera e propria prova concorsuale superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 80/100.

Nella specie, l’esame finale si è svolto con prova orale alla quale ai candidati sono state formulate due domande su argomenti trasversali; la prova, dunque, non si è articolata esclusivamente sul project work, ma in un esame orale multidisciplinare, assolutamente non limitato alla fase specialistica.

Con decreto n. 101 del 6.06.2025 sono disciplinate le modalità di svolgimento dell’esame finale a conclusione del periodo di formazione specialistica del IX corso-concorso per la formazione dirigenziale.

L’art. 1, comma 4 del decreto prevede che *“Al fine di accertare le conoscenze e le competenze acquisite a conclusione del periodo di formazione specialistica e del tirocinio formativo, in relazione al quale è stato svolto il project work, gli allievi sostengono, in presenza presso la sede della SNA di Roma, sita in Via Maresciallo Caviglia n. 24, **un esame orale multidisciplinare**”* (Cfr. doc. 8).

Del resto, e il dato è rilevante, il corso – concorso cui ha partecipato il ricorrente, è stato bandito per la copertura di figure dirigenziali in numerose amministrazioni, caratterizzate dalla omogeneità per tutte le amministrazioni, dei profili di competenza delle aree e delle attitudini fondanti il profilo di dirigente pubblico posto a concorso.

La graduatoria finale, dunque, definisce gli effettivi e definitivi vincitori del corso – concorso, inserendoli in una graduatoria di merito che esalta i risultati svolti e le capacità dell’allievo nell’arco dell’intera procedura concorsuale, articolata in molteplici fasi e che prevede il superamento di ben tre esami.

Come è noto, il sistema dei concorsi pubblici è progettato per selezionare i candidati più meritevoli, garantendo il rispetto dell’ordine di graduatoria anche

nella fase delle assegnazioni, la parità di trattamento e trasparenza delle procedure, il buon andamento della P.A.

Il criterio meritocratico, cui è corollario l'obbligo del rispetto della graduatoria, è un principio fondamentale sancito dalla legge, in particolare dall'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che l'accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione debba avvenire tramite procedure selettive che garantiscano "uguaglianza di opportunità, trasparenza e imparzialità".

Il principio meritocratico, inteso come accesso alle opportunità basato sul merito e non su altri fattori, trova un fondamento nella Costituzione Italiana agli art. 3, 4, 34 e 97.

Orbene, solo consentendo ai candidati di formulare l'ordine di preferenza delle amministrazioni di destinazione in virtù del posizionamento ottenuto nella graduatoria finale del concorso è rispettato il principio meritocratico nonché il principio di rispetto dell'ordine di graduatorie e imparzialità e non discriminazione tra i candidati.

Ed invero, venendo al caso che occupa, il dott. Giovanni Luca Orlando, ha superato la fase di formazione generale conseguendo in graduatoria punteggio 92 e, in data 14.03.2025, ha inoltrato l'indicazione delle preferenze.

L'indicazione delle preferenze, dunque, è operata dal ricorrente, come per ciascun candidato, tenendo conto della posizione in graduatoria e delle probabilità, in termini percentuali, alla luce della posizione in graduatoria e del numero dei posti disponibili presso ciascuna amministrazione, di poter essere assegnato presso l'Amministrazione più confacente alle proprie esigenze e propensioni.

In particolare, nella specie, le valutazioni operate dal ricorrente ritenevano poco probabile che, in virtù del punteggio conseguito e del posizionamento nella graduatoria, venisse assegnato alle amministrazioni più ambite da tutti, come dallo stesso Orlando, e segnatamente: 1) Presidenza del Consiglio dei ministri - 17 unità; 2) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - 27 unità;

3) Ministero dell'economia e delle finanze - 17 unità; 4) Ministero delle imprese e del made in Italy - 4 unità.

Alla luce di tale ragionamento e, tenendo in considerazione la posizione nella graduatoria dell'esame conclusivo della formazione generale, il dott. Orlando procedeva alla indicazione delle preferenze.

Svolto l'esame finale e alla luce del risultato ottenuto dal dott. Orlando, collocato al posto n. 34 con punti 94 – ben due punti in più rispetto alla graduatoria della formazione generale – il ricorrente potrà ambire, atteso l'ordine in cui è inserito in graduatoria, all'assunzione presso Amministrazione che il candidato non aveva inserito tra le prime preferenze in virtù del risultato conseguito all'esito della formazione generale.

Si segnala, a titolo esemplificativo, che il candidato De Crescenzo Mattia, collocato nella graduatoria finale alla posizione 36, deteriore rispetto al ricorrente, con punti 94 nella graduatoria approvata a seguito della formazione generale è stato assegnato, per la formazione specialistica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2° preferenza espressa dall'Orlando (Cfr .doc. 1 e doc. 7).

Ancora, la candidata Dedej Klarita, collocata nella graduatoria finale alla posizione 37, deteriore rispetto al ricorrente, con punti 94 nella graduatoria approvata a seguito della formazione generale è stata assegnata, per la formazione specialistica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2° preferenza espressa dall'Orlando (Cfr .doc. 1 e doc. 7).

La scelta di non permettere ai candidati collocati nella graduatoria finale di formulare le preferenze e, dunque, di non consentire l'assegnazione definitiva sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, è scelta illegittima e illogica, oltre ad essere contraria agli stessi interessi della PA, alla luce delle considerazioni svolte nel presente scritto.

Assegnare i vincitori alle amministrazioni alle quali erano stati assegnati a seguito della conclusione della formazione generale, operando un mero

automatismo ovvero assegnare i candidati alla luce di preferenze espresse in una fase non definitiva della procedura del corso – concorso, risulta riduttivo e non rispettoso del principio meritocratico e di rispetto dell'ordine della graduatoria.

Le preferenze già espresse e la relativa assegnazione nella fase post formazione generale, devono considerarsi vevoli ed idonee solo rispetto alla fase della formazione specialistica, ma non già definitive e vevoli anche per l'immissione in ruolo.

Il candidato collocatosi nella graduatoria finale, deve avere la possibilità di riformulare l'ordine di preferenze alla luce del punteggio finale acquisito e del definitivo collocamento nella graduatoria.

Quanto precede non solo è la scelta più logica e razionale ma, altresì, è l'unica che garantisce il rispetto del principio meritocratico e di non disparità di trattamento, oltre al rispetto dell'ordine di graduatoria.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

I presenti motivi aggiunti sono stati notificati alle Amministrazioni resistenti, al controinteressato già destinatario della notifica del ricorso introduttivo, segnatamente il dott. Mattia De Crescenzo, alla dott.ssa Silvia Tossini, costituitasi nel giudizio e al dott. Marco Casagrande, anch'egli destinatario del decreto n. 1408/2025 del Ministero della Cultura impugnato con il presente gravame.

Ove l'Ecc.mo Collegio adito ritenga necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso, portatori di posizioni suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame, si chiede di disporre la integrazione del contraddittorio, nelle modalità già disposte con il decreto presidenziale 3238 del 19.09.2025.

In ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nell'integralità dei candidati collocati nella graduatoria – la notifica individuale assumere i caratteri di particolare difficoltà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a., si chiede pertanto, ove sia necessario

integrare il contraddittorio, di essere autorizzati - alternativamente alla notifica individuale - alla notifica per pubblici proclami, ovvero, in virtù del disposto dell'art. 52 del codice del processo amministrativo, mediante la pubblicazione del ricorso, ovvero di stralcio dello stesso, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso e i motivi aggiunti con ogni conseguente statuizione in ordine al carico delle spese.

Si dichiara che la presente controversia versa in materia di pubblico impiego, ha valore indeterminato, ed è soggetta a C.U. di € 325,00

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Paola Ammendola